

NOTIZIE FLASH:

AGRITURISMI E GREEN PASS

Il DL n. 105/2021 stabilisce che dal **6 agosto 2021 l'accesso** ai seguenti servizi e attività è consentito, in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19:

- **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- **spettacoli** aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- **musei**, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- **piscine**, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- **sagre e fiere**, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Da settembre si allargherà a scuola e trasporti.

In merito, sono sorti numerosi dubbi su chi abbia l'onere di verificare, oltre al possesso della certificazione verde costituita dal QR code, anche l'identità della persona che lo esibisce. A tale motivo il Ministero dell'interno ha pubblicato una circolare che cerca di chiarire la situazione. Nella circolare n.15350 viene chiarito che l'obbligo di verifica della certificazione è affidato ai Titolari e Gestori delle attività per le quali è richiesto il Green Pass. Il DPCM attuativo del decreto specifica, ancora più in dettaglio, che sono autorizzati alla verifica del Green Pass:

1. i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni,
2. il personale addetto ai servizi di controllo nelle attività di spettacolo e pubblici servizi,
3. i soggetti titolari delle attività o gestori incaricati,
4. i gestori di vettori aerei marittimi e terrestri e loro delegati,
5. gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie.

Tutti i soggetti sopracitati possono richiedere anche la verifica dell'identità della persona che esibisce il Green Pass, attraverso il controllo del documento di identità.

Va sottolineato però, che questo non è un obbligo. Infatti, come specifica la circolare, la richiesta di esibire il documento di identità è discrezionale, ciò sta a dire che il verificatore, può, se lo ritiene necessario procedere alla richiesta, ad esempio nei casi di manifesta non corrispondenza tra il nome del titolare del Green Pass e la persona che lo esibisce.

La circolare sottolinea alcuni altri aspetti:

- a questa richiesta il portatore di Green Pass è tenuto ad adempiere, mostrando il proprio documento, anche se il richiedente non è un pubblico ufficiale;
- la verifica va fatta in maniera riservata, tale da non violare la privacy dell'avventore;
- va esclusa la possibilità di raccolta dei dati che vengono così verificati;
- in caso si verifichi una violazione o un abuso, la sanzione sarà a carico solamente dell'avventore e non del titolare dell'attività.

Sull'argomento è stato chiesto il parere del Garante per la privacy che ha confermato la legittimità di quanto previsto dal DL n.105 2021 e dal DPCM.

Per controllare il QR code è necessario scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo dedicato all'ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l'applicazione non necessita della connessione).

Possono richiedere il Green Pass, oltre ai titolari degli esercizi, anche i dipendenti della struttura se delegati in maniera formale dal datore di lavoro. Tale delega, sottoscritta da entrambi (delegante e delegato) deve contenere anche le istruzioni per lo svolgimento dell'attività. La delega va tenuta in azienda, a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli.

Nell'obbligo del Green Pass ricadono anche gli **agriturismi**, con una differenziazione:

- **attività di sola ristorazione:** è necessario verificare il possesso del Green Pass valido in caso di consumo al tavolo al chiuso;
- **attività di solo alloggio:** non è necessario verificare il possesso del Green Pass;
- **attività di alloggio e ristorazione:** non è necessario verificare il possesso del Green Pass per i clienti che alloggiano e che possono accedere liberamente ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso. Invece, per i servizi di ristorazione richiesti da clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà consentito soltanto a chi è in possesso di Green Pass in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Se l'agriturismo ha una piscina al chiuso o un centro benessere, dovrà limitarne l'accesso solo a chi è in possesso del Green Pass.

Gli under 12 possono entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è disponibile ancora il vaccino.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente (se non ha chiesto il Green Pass) sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

E' opportuno (non obbligatorio) che l'esercente esponga un cartello informativo per i clienti circa le modalità di accesso all'esercizio previste dalla normativa vigente.

FATTURE ELETTRONICHE TRA SAN MARINO E ITALIA

L'art. 12 del DL n. 34/2019 (c.d. decreto "Crescita"), ha previsto l'implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino.

Il decreto attuativo Mef del 21 giugno 2021 riepiloga l'ambito applicativo delle operazioni effettuate verso Paesi esteri (artt. 8 e 9 del DPR n. 633/1972) e sancisce quindi l'obbligo dell'emissione di fattura elettronica per le cessioni di beni spediti o trasportati emesse da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il codice identificativo a loro attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Il decreto ha fissato il via alla fatturazione elettronica per le cessioni di beni effettuate tra gli operatori dei due Stati, a partire dal prossimo 1° ottobre, prevedendo un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, durante il quale è possibile emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. **Dal 1° luglio 2022 potranno essere emesse e accettate soltanto e-fatture.**

Con il provvedimento del 5 agosto 2021, sono state definite le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e i residenti nella Repubblica di San Marino. Nel provvedimento l'Amministrazione finanziaria precisa che per gli argomenti non trattati fa fede il precedente atto direttoriale del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. **Nel dettaglio:**

- le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due Stati sono trasmesse e ricevute tramite SDI secondo le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018;
- l'Ufficio tributario di San Marino fa da centro di "smistamento", trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto Mef del 21 giugno 2021;
- il suddetto ufficio è accreditato come nodo attestato al Sistema di interscambio;
- le fatture inviate da San Marino saranno controllate dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro-Urbino;
- la procedura può essere utilizzata anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti di soggetti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla RSM. Il Sistema di interscambio (SDI) trasmette la fattura elettronica all'ufficio tributario di San Marino, che a sua volta la inoltra al committente.

Per le cessioni di beni spediti o trasportati emesse da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il codice identificativo a loro attribuito dalla Repubblica di San Marino i documenti emessi sono trasmessi dallo SDI all'ufficio tributario di San Marino che, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica, attraverso apposito canale telematico, l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. A questo punto l'Agenzia, sempre attraverso un canale dedicato, mette a disposizione dell'emittente italiano l'esito del controllo effettuato: nel caso in cui nei 4 mesi successivi all'emissione del documento contabile l'ufficio tributario sanmarinese non convalidasse la regolarità dell'operazione, l'operatore italiano può emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Nel caso in cui l'ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità le operazioni non sono imponibili.

Riguardo le cessioni di beni verso l'Italia, le relative fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario sanmarinese allo SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia, le fatture elettroniche ricevute.

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, il competente ufficio dell'Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario sanmarinese. In caso di mancata corrispondenza, le Entrate chiedono di procedere ai necessari adeguamenti. Se la fattura elettronica emessa non indica l'ammontare dell'Iva dovuta, spetta all'operatore italiano assolvere l'imposta, integrando il documento ricevuto via SDI.

I soggetti che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono ugualmente emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, continuare a utilizzare il formato cartaceo. Vigè l'obbligo di applicazione delle modalità telematiche alla fatturazione elettronica anche per le prestazioni di servizi.

SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Ai sensi dell'art.40 del D.lgs n. 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", il GSE ha elaborato le **istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati** (i pannelli fotovoltaici rientrano nella categoria RAEE).

I RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra i quali rientrano anche i pannelli fotovoltaici a fine ciclo di vita. Il loro smaltimento deve seguire determinate procedure, in modo che sia "ambientalmente compatibile". La normativa distingue a seconda della potenza:

- RAEE "domestici": rifiuti cioè originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW;
- RAEE "professionali": i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW.

I RAEE fotovoltaici domestici a fine ciclo devono essere conferiti dal Soggetto Responsabile ad un Centro di Raccolta, identificabile consultando il sito istituzionale del Centro di Coordinamento RAEE. Il finanziamento dei RAEE fotovoltaici domestici conferiti ai Centri di Raccolta, nonché delle operazioni di recupero e di smaltimento "ambientalmente compatibile" dei medesimi, **è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi. Per il proprietario dell'impianto l'operazione è quindi gratuita.**

I RAEE fotovoltaici professionali devono essere conferiti dal Soggetto Responsabile, per il tramite di un sistema individuale, collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o di un trasportatore, ad un Impianto di trattamento autorizzato. **Il costo delle operazioni di smaltimento grava, per gli impianti entrati in esercizio prima del 12 aprile 2014, sul produttore in caso di sostituzione e sul proprietario in tutti gli altri casi. Successivamente a tale data, il costo è a carico del produttore.**

N.B. In caso di pannelli incentivati, il GSE trattiene una parte dell'incentivo a titolo cautelativo, in previsione dello smaltimento futuro dei pannelli solari.

Smaltimento di impianti fotovoltaici incentivati. Per gli impianti incentivati in I, II e III Conto Energia è previsto un meccanismo di garanzia per il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici. Il GSE, al 15° anno di erogazione dell'incentivo (per i RAEE domestici) o in modo frazionato a partire dall'11° anno di incentivazione (per i RAEE professionali), trattiene una quota a copertura dei costi di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dai pannelli. Accertato il corretto smaltimento dei moduli secondo la normativa RAEE, il Gestore provvede a restituire al proprietario l'importo trattenuto.

Per gli impianti del IV e V Conto Energia entrati in funzione dopo il 01/07/2012, e quelli non integrati con caratteristiche innovative "BIPV" né con tecnologia a concentrazione (sempre del IV e V Conto Energia), sono esclusi dal meccanismo di prelievo GSE, in quanto hanno già aderito ad un Sistema collettivo/Consorzio che garantisce il corretto recupero e riciclo dei pannelli (v. Disciplinare Tecnico GSE).

Per tali impianti il GSE non trattiene una quota per il corretto smaltimento, in quanto ha provveduto a verificare la preventiva iscrizione dei pannelli, presso uno dei Sistemi/Consorzi ritenuti idonei. Resta fermo comunque l'obbligo in capo al Soggetto Responsabile di trasmettere al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE al Sistema collettivo, la **Dichiarazione di Avvenuta Consegna del RAEE** e la documentazione relativa allo smaltimento resa disponibile dal Consorzio di riferimento.

Restituzione della quota trattenuta dal GSE. La quota trattenuta dal GSE, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione prevista per l'operazione di smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, è determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi e della stima dei costi imputabili alle attività di ritiro, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento del RAEE fotovoltaico. Tale quota è pari a:

- 12 euro/pannello per i RAEE fotovoltaici domestici;
- 10 euro/pannello per i RAEE fotovoltaici professionali.

Il GSE si riserva di aggiornare, ove necessario, il valore della quota trattenuta, monitorando l'evoluzione del mercato.

Il proprietario dell'impianto, entro 6 mesi dalla consegna dei RAEE per il recupero e lo smaltimento, deve inviare al GSE la Dichiarazione di Avvenuta Consegna firmata dal responsabile del Centro di Raccolta/Impianto di trattamento. Entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti in carico al Soggetto Responsabile, il GSE provvede a restituire in un'unica soluzione la quota trattenuta.

In caso di RAEE fotovoltaico professionale, il proprietario può chiedere al GSE la completa gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei pannelli incentivati, rinunciando alla quota di incentivo trattenuta. Si precisa che il GSE non agisce come operatore di mercato, ma garantisce il rispetto delle operazioni di smaltimento, utilizzando la quota trattenuta al proprietario dell'impianto fotovoltaico. Le eventuali spese aggiuntive rispetto alla quota nella disponibilità del GSE sono a carico del proprietario. Entro 180 giorni dalla ricezione di tale richiesta, il GSE contatta il Soggetto Responsabile per comunicare le modalità secondo le quali si procederà a effettuare tutte le operazioni necessarie all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa.

Comunicazione con il GSE. Nell'applicativo informatico "Gestione componenti di impianto e quote RAEE", reso disponibile dal GSE sul proprio sito istituzionale, il Soggetto Responsabile può visualizzare:

- i principali dati tecnici dell'impianto;
- il numero totale e le principali informazioni dei pannelli fotovoltaici riconducibili allo specifico impianto;
- gli stati e le date caratteristiche dei singoli moduli fotovoltaici, per identificare l'intero ciclo di vita degli stessi;
- il valore delle quote a garanzia trattenute nel corso degli anni ovvero in corso di trattenimento.

Si ribadisce che le quote a garanzia saranno restituite al Soggetto Responsabile in occasione della dismissione dell'intero impianto.

Alle Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati sono, inoltre, allegati i facsimili della dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante da pannello fotovoltaico incentivato e della richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.

SCADENZIARIO:

10 settembre

Dichiarazione di giacenza vini: termine per la presentazione, delle dichiarazioni di giacenza di vini e prodotti vinosi. Vanno dichiarati i quantitativi in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 2021.

Entro la medesima data (termine annuale "unico"), gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane i seguenti documenti:

- il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione (art. 8, comma 1, Dm 153/2001)
- il bilancio di materia, distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione (art. 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
- il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto (art. 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).

15 settembre

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di agosto.

16 settembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di agosto.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 2° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 2° trimestre 2021.

27 settembre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

SCADENZIARIO:

30 settembre

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche: versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti, fuori campo IVA) di importo superiore a 250 euro nel secondo trimestre. Se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30/9).

Versamento cartelle pagamento, avvisi accertamento, ecc. Ripresa sospensione (DL n.99/2021): versamento delle somme sospese nel periodo 8/3/2020 – 31/8/2021 (21/2/2020 – 31/8/2021 per i soggetti dei Comuni della c.d. "zona rossa" di prima istituzione) derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n.639/1910;
- atti esecutivi emessi da Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il versamento riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8/3/2020 (o 21/2/2020) – 31/8/2021 oggetto di sospensione. In alternativa al pagamento in unica soluzione è possibile richiedere la rateizzazione.

Rottamazione-ter/saldo e stralcio ripresa sospensione (DL n.73/2021): versamento della rata in scadenza il 31/7/2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova proroga disposta dal c.d. "Decreto Sostegni bis", con riferimento a:

- definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter");
- c.d. "stralcio e saldo";
- definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1/1/2000 al 31/12/2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali e Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 5 ottobre 2021.